



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Piazza Berni n. 1 – 51035 LAMPORECCHIO (PT)

C.F. 00300620473

e-mail: segreteria@comune.lamporecchio.pt.it

***REGOLAMENTO DEL REGISTRO
DELLE COPPIE DI FATTO***

**Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 25 FEBBRAIO
2014 ed entrato in vigore il 1 MAGGIO 2014**

Indice:

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro
Articolo 3	Cancellazione dal Registro
Articolo 4	Effetti
Articolo 5	Norme finali ed entrata in vigore

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. - Il presente regolamento disciplina l'iscrizione dei cittadini, residenti nel Comune di Lamporecchio, all'interno del registro amministrativo delle "coppie di fatto".

2. - Ai fini del presente regolamento deve intendersi quale "coppia di fatto" il rapporto tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, in possesso di specifici requisiti indicati nei successivi articoli, che ne abbiano richiesto la registrazione amministrativa nell'apposito Registro.

3. - Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie coniugate.

Articolo 2

(Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro)

1. - E' istituito presso il Comune di Lamporecchio il *Registro amministrativo delle coppie di fatto*, che viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente.

2. - L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da due persone in possesso dei seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi e di reciproca assistenza;
- residenti entrambe nel Comune di Lamporecchio da almeno un anno, secondo quanto risulta dai registri anagrafici comunali;
- residenti all'interno dello stesso nucleo familiare, secondo quanto risulta dai registri anagrafici comunali.

3. - L'iscrizione nel Registro avviene a seguito di istanza in bollo presentata congiuntamente dagli interessati, contenente espressa dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2), presso l'Ufficio Servizi Demografici, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.

4. - A richiesta degli interessati, e nei limiti posti dalla normativa in materia anagrafica e di stato civile, il competente Ufficio rilascia attestazione comprovante l'iscrizione nel Registro.

Articolo 3 (Cancellazione dal Registro)

1. – La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comporta la cancellazione d'ufficio dal *Registro amministrativo delle "coppie di fatto"*;
2. – I soggetti iscritti all'interno del Registro hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale la perdita di anche uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
3. – La cancellazione dal Registro comporta la decadenza di qualsiasi beneficio eventualmente ottenuto per effetto di tale iscrizione.

Articolo 4 (Effetti)

1. – Il Registro non produce alcun effetto giuridico, in termini di diritti e di doveri, nei confronti degli iscritti.
2. – Il Registro ha scopo esclusivamente dichiarativo e non costitutivo di nuovi status, o di riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento vigente agli stessi soggetti.

Articolo 5 (Norme finali ed entrata in vigore)

1. - Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle coppie di fatto ha rilevanza esclusivamente amministrativa e non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa civilistica e comunque riservata allo Stato, così come le competenze legislative e amministrative di ogni pubblica amministrazione.
2. – Il presente Regolamento entrerà in vigore, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 125, comma 7, dello Statuto comunale, il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi.